Proposta di legge regionale istitutiva dell'Agenzia regionale di Protezione civile

Art. 1

Nel quadro di competenze della Regione Molise in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 17/2/2000 n.10 nonché di difesa e sviluppo del territorio a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 è istituita l'Agenzia per la protezione civile e la difesa e sviluppo del territorio molisano colpito dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 con sede in Campobasso quale Ente strumentale della Regione Molise, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale e contabile.

Art. 2

Sono organi dell'Agenzia:

a) Il Direttore, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Il Direttore rappresenta l'Agenzia e ne coordina le strutture secondo criteri di efficienza e produttività e con diretta responsabilità di risultato.
Il Direttore svolge la propria attività in conformità degli obiettivi regionali definiti di volta in volta dalla Giunta regionale,o da un suo delegato, con compiti di vigilanza e verifica dell'attività dell'Agenzia.

b) Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi compreso il Presidente e due supplenti iscritti a registro dei revisori ufficiali.
Il Collegio è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.

Il Collegio, oltre a svolgere i compiti di istituto, è tenuto a trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.
Il bilancio dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 3

L'attività dell'Agenzia comprende l'espletamento di tutti i compiti di protezione civile secondo le vigenti normative nonché, in via transitoria, il completamento degli interventi di riparazione/ricostruzione degli edifici privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, e le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'attività istituzionale si sostanzia altresì nella promozione di opportune iniziative atte alla tutela e allo sviluppo del territorio molisano anche mediante l'utilizzo di risorse europee, statali e capitali privati e la predisposizione di appositi specifici atti normativi per la conclusione della ricostruzione e il riassetto del territorio in funzione di sviluppo economico e sociale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 4

La Giunta regionale, nel rispetto del principio di delegificazione, disciplina con proprie deliberazioni il funzionamento e l'assetto organizzativo dell'Agenzia.

Art. 5

Nelle more della definitiva regolamentazione di cui al precedente articolo 4, l'Agenzia è articolata in tre settori:

1) Centro regionale di protezione civile, cui sono trasferite le funzioni amministrative e i compiti operativi assicurati dal Servizio regionale di Protezione civile e le relative risorse di bilancio, da iscriversi in apposito capitolo di entrata e di spesa del bilancio dell'Agenzia.

   Al fine di garantire l'efficace espletamento delle funzioni istituzionali già assicurate dalla sopprimenda struttura regionale di cui al precedente periodo, l'Agenzia subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con i lavoratori assegnati al Centro funzionale di Campochiaro, e per il personale che ha curato l'emergenza alluvione.

   Per le medesime finalità, è data facoltà ai dipendenti regionali di ruolo, assegnati al Servizio Protezione civile, di esercitare l'opzione per il trasferimento nei ruoli della'Agenzia.

2) Ufficio Interventi post-sisma 2002, cui sono trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate dalla struttura commissariale di cui alla legge 286/2002 alla data del 30 aprile 2012 e dalle corrispondenti strutture comunali (C.O.C.) attivate sul territorio regionale interessato dagli eventi sismici, unitamente ai fondi presenti, alla medesima data, sulla contabilità speciale istituita presso la struttura commissariale, i fondi assegnati alla Regione Molise con delibera CIPE del 3 aprile 2011 e ai fondi eventualmente messi a disposizione dalla Regione, da iscrivere in apposito capitolo di entrata e di spesa del bilancio dell'Agenzia.

   In via transitoria, le funzioni attualmente svolte dal Commissario Delegato in materia di programmazione degli interventi sono attribuite alla Giunta Regionale, l'attuazione degli stessi è delegata al Direttore dell'Agenzia e ai Soggetti Attuatori (Provincia, IACP, Comuni, ecc.) così come individuati dalle Ordinanze; al fine di garantire l'efficace assolvimento degli interventi di cui al precedente articolo 3, secondo periodo, l'Agenzia subentra alla struttura commissariale e ai C.O.C. nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 30 aprile 2012, e può altresì attivare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato con personale che abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le medesime strutture per l'esercizio di attività collegate alla ricostruzione post-sisma.

   L'Agenzia subentra altresì nei rapporti di lavoro autonomo o di consulenza in essere presso la struttura commissariale e presso i C.O.C. alla data del 30 aprile 2012.

3) Ufficio-stralcio del Soggetto Attuatore di cui alle O.P.C.M (Provveditore interregionale Opere Pubbliche e Sindaco del Comune di S. Giuliano di Puglia) cui sono trasferite le competenze esercitate dai medesimi organismi e il relativo personale ivi rispettivamente in servizio alla data del 30 aprile 2012, mediante prosecuzione dei relativi contratti di lavoro a tempo determinato in essere, unitamente ai fondi presenti sulle relative contabilità speciali da iscrivere in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6

Nelle more dell'aggiornamento della normativa di cui al precedente art. 2 viene recepita dall'Agenzia tutta la normativa post-sisma rappresentata da Ordinanze, decreti, circolari, norme attuative del piano di ricostruzione di S. Giuliano di Puglia, pareri del Comitato tecnico scientifico istituito presso la struttura commissariale.

L'Agenzia, provvederà all'anticipazione del risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza .173 del 28.01.2010 dalla Corte Suprema di Cassazione – IV Sezione Penale, con riferimento alla DGR .563 del 26.07.2011, nelle more di eventuali ulteriori determinazioni delle Autorità competenti in materia di responsabilità penale e con riserva, pertanto, di eventuale reintegro finanziario.

Art. 7

Nelle more delle deliberazioni organizzative della Giunta regionale le unità di personale dell'Ufficio interventi post-sisma nonché il personale dei Comuni continuano a svolgere il proprio servizio secondo l'iter procedurale in essere al 30 aprile 2012.

In particolare, si procede nelle attività delle Commissioni per il nulla osta sismico, di istruttoria ed emissione dei decreti di impegno ed erogazione dei fondi necessari al prosieguo della ricostruzione, all'attività consultiva nei confronti di Enti e privati, alla trattazione di eventuale contenzioso, alla rendicontazione alla Ragioneria Provinciale e alla Corte dei conti regionale degli atti disposti dalla struttura commissariale e dai Comuni fino al 30 aprile 2012.

Art. 8

L'Ufficio stralcio del Soggetto Attuatore (Provveditore interregionale opere pubbliche e Sindaco di S. Giuliano di Puglia) provvede al completamento delle opere in corso, secondo l'iter procedurale in essere alla data del 30 aprile 2012.

Lo stesso Soggetto Attuatore provvede gradualmente alla dismissione dell'utilizzo dell'attuale sede di via Genova mediante il trasferimento dei relativi fascicoli secondo le rispettive competenze al Comune di S. Giuliano di Puglia, all'ANAS ed eventuali altri Enti interessati.

Art. 9

Ferma restando la dotazione provvisoria di personale utilizzabile dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, al fine di dare adeguata copertura alla dotazione organica, determinata con le procedure di cui all'articolo 4, l'Agenzia provvede alla indizione di uno o più concorsi pubblici, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le procedure concorsuali di cui al precedente periodo sono definite, al fine di valorizzare le esperienze professionali maturate dai lavoratori dipendenti e autonomi di cui al medesimo articolo 5 della presente

legge, in applicazione della normativa procedurale recata dall'articolo 17, comma 11, del decreto-legge 26 giugno 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 10

Agli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie indicate nell'articolo 4 della presente legge.

Per la gestione della fase transitoria, è altresì assegnato all'Agenzia il finanziamento straordinario di € _____, a gravare sulla U.P.B. n. _____ del bilancio regionale di competenza per l'esercizio finanziario 2012.

Per le finalità di cui all'articolo 9, secondo periodo, della presente legge, la Regione Molise promuove apposite intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione civile per il trasferimento di risorse umane e finanziarie all'Agenzia, nel rispetto della normativa di settore nazionale e regionale.

Art. 11

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.